
DL Liquidità

Sintesi dei contenuti del DL 8 aprile 2020, n. 23

Cattaneo Zanetto & Co.

Roma, 9 aprile 2020

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Decreto-legge “Liquidità”

Sintesi dei contenuti del DL 8 aprile 2020, n.23

Cattaneo Zanetto & Co.

1. Introduzione

Il decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di lunedì 6 aprile, con l’obiettivo principale di assicurare la liquidità al sistema produttivo del Paese in considerazione delle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso.

In considerazione della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile ([link](#) al testo), il presente documento fornisce una panoramica dei contenuti del provvedimento.

2. Contenuti del decreto-legge

Il decreto-legge si compone di 44 articoli, suddivisi in 6 Capi, illustrati di seguito.

Capo I - Misure di accesso al credito per le imprese

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

L'articolo prevede che SACE S.p.A. conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane. L'impatto massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese (nella nozione europea della Raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.

Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riguarda anche le garanzie a mercato introdotte dall'articolo 1.

La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., che tengono conto della menzionata Comunicazione del 19 marzo 2020 tra le quali si segnala:

- i. la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni;
- ii. l'impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell'epidemia) tra le "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- iii. un valore massimo per l'impatto del prestito assistito da garanzia, pari al il maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale.

Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da patte della garanzia, al 90%, all'80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra importo massimo del finanziamento garantito e percentuale di copertura di quest'ultimo. In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo garantito si considerano le imprese del gruppo con sede in Italia.

Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non PMI e prevendendo un impatto inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali: (i) limiti per i costi dei finanziamenti, per mitigare effetti speculativi e assicurare che i vantaggi della garanzia siano trasferiti all'economia reale; (ii) impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria, per assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; (iii) la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione dal medesimo individualmente o con o più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di erogazione di un unico finanziamento garantito da SACE S.p.A. ; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l'istruttoria e l'eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

Nel caso in cui l'impresa superi la soglia indicata al paragrafo precedente, la norma prevede che il rilascio delle garanzie sia subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, che sulla base di un'istruttoria di SACE può anche elevare le percentuali di copertura della garanzia alla soglia immediatamente superiore a quella prevista dalla disposizione sopra descritta, a fronte di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria in relazione ad aree e profili di operatività dell'impresa di particolare interesse pubblico, indicati nella norma.

SACE S.p.A. disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia. L'efficacia delle disposizioni è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

A fronte della grave crisi economica innescata dall'emergenza COVID 19, il presente intervento normativo si propone di potenziare il sostegno pubblico all'esportazione, attraverso un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento. Nell'ambito di tale schema SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato. Al fine di assicurare un adeguato presidio sulle attività di SACE S.p.A. si prevede quanto segue:

- la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato;
- il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework -RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge l'attività di SACE S.p.A.;
- il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti complesse o paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all'autorizzazione preventiva del MEF;
- i rapporti tra il Ministero e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro disciplina la gestione da parte di SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all'autorizzazione preventiva e l'informazione preventiva dovuta al Ministero.

Ai fini dell'attuazione del modello illustrato viene istituito un apposito fondo a copertura delle perdite attese presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito da SACE S.p.A.. Viene istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del MEF, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del MAECI, e composto, oltre che dai due copresidenti, dai componenti designati da MEF, MAECI, MISE, MinDifesa, MinInterno e MIPAAF.

Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime a partire dal 1 gennaio 2021, ma viene espressamente stabilito il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono riassicurati dallo Stato e, di conseguenza, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo contempla inoltre misure per consentire a SACE S.p.A. di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020.

Viene stabilito: (i) il rilascio della garanzia per effetto del decreto legge per operazioni specifiche, ovvero quelle già autorizzate ex art. 2, Delibera CIPE n. 75/2019, quelle in attesa di specifica autorizzazione ex art. 1 comma 2 della medesima delibera, quelle già oggetto di approvazione con delibera del CDA di SACE S.p.A. alla data di entrata in vigore del decreto-legge; (ii) per le restanti operazioni ancora da deliberare da SACE S.p.A., la previsione *ex lege* dei limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) assicurabile dallo Stato, per i settori crocieristico e difesa.

La disposizione attribuisce a SACE S.p.A., fermo restando il ruolo, sopra descritto, di *export credit agency* italiana, la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato relative al settore dell'esportazione. Si prevede che a regime (a differenza di quanto consentito fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge) l'attività di SACE S.p.A. sia operatività di mercato in conformità della normativa comunitaria. Sugli impegni assunti da SACE S.p.A. è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. La norma non è immediatamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie di SACE e quelle di operatività della garanzia dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità con la normativa dell'Unione europea.

Art. 3 (SACE Spa)

L'articolo applica modelli di *governance* noti alle relazioni azionarie di controllo tra lo Stato (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), CDP S.p.A. e SACE S.p.A. Esso prevede quindi modalità di accordo, condivisione e informazione tra lo Stato e CDP S.p.A. sulle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista da parte di quest'ultima e stabilisce rapporti diretti tra lo Stato e SACE S.p.A., funzionali al funzionamento delle misure introdotte dal decreto-legge.

3. Capo II - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

La disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile; ciò, pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma I-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il suo autore; esse si aggiungono a quelle già previste dal TUB e dal CAD.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi. La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

In questo quadro macroeconomico l'opportunità di disporre il rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) è ritenuta indispensabile. La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale - tutte quelle misure che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

La previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale. Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo di operare una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima. Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Resta, naturalmente, ferma la previsione che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La ratio degli articoli 2467 e 2497-quinquies, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale. Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento. Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

Procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse. Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

- 1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica;
- 2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;
- 3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;
- 4) nella introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, I. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182-bis comma settimo I. fall.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza. Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. "Decreto Marzano"), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio. Viene invece contemplata al comma 2 un'unica eccezione alla

improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, comma 8, 1. fall.

Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, il terzo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Art. 11 (*Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito*)

Si dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione. Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 12 (*Fondo solidarietà mutui "prima casa" c.d. "Fondo Gasparrini"*)

La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54 del Dl Cura Italia, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani. Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (*Fondo di Garanzia PMI*)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale. A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del Dl cura Italia prolungando il periodo di loro attuazione fino al 31 dicembre 2020. Sono inoltre previsti i seguenti interventi per l'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia:

- a) l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell'80% e del 90% previste dal precedente articolo 49;
- b) l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
- c) l'innalzamento delle percentuali di copetitura previste dall'articolo 49 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
- d) l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000 euro;
- e) la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

La norma prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. La platea di riferimento interessata dal provvedimento comprende: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazione e società sportive dilettantistiche.

4. Capo III - Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Art. 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n.133)

Sono obbligate alla notifica alla presidenza del Consiglio operazioni di acquisto di partecipazioni in società operanti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, oltreché in infrastrutture e trasporti, energia, media, difesa, tecnologie critiche, sanità e sicurezza che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di attivi o il cambiamento della loro destinazione.

Art. 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n.56)

La norma, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo, modifica alcuni articoli del DL n. 21 del 2012 al fine di prevedere la possibilità di intervenire d'ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali - che quindi si aggiungono al potere sanzionatorio e alle altre disposizioni dirette a disciplinare l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di notifica in questione.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

La norma modifica il comma 2-bis dell'articolo 120 del TUF disponendo che in situazioni di forti turbolenze di mercato come quelle attuali conseguenti alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali possano sussistere anche con riguardo alle piccole e medie imprese con azioni quotate in mercati regolamentati e non solo "per società ad elevato valore corrente di mercato". Il citato comma 2-bis, ferme le finalità ivi previste e il riferimento alle società ad azionariato particolarmente diffuso, è stato, quindi, modificato eliminando il richiamo alle società a elevato valore corrente di mercato per consentire alla Consob di prevedere, sempre per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 del medesimo art. 120 (3% e 5% per le PMI) anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione di mercato, qualora siano presenti le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma.

5. Capo IV - Misure fiscali e contabili

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sospendendo per i mesi di aprile e maggio i termini dei versamenti in auto liquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale, all'imposta comunale e all'IVA. La sospensione vale altresì per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

La norma amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute nel comma 7 dell'articolo 62 del Dl Cura Italia, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

La norma dispone che coloro che per l'anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possano ricorrere al metodo "previsionale" di calcolo dell'acconto. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che

dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)

In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni effettuati entro il 16 aprile 2020 e che avevano scadenza il 16 marzo 2020.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

Solo per l'anno 2020 è prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, si dispone che non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

La disposizione proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

La norma dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, in particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. È inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

Viene consentito che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire “a distanza” l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche. Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

Si prevede che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

La disposizione neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore nomina alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Art. 28 (Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

L'articolo modifica la disciplina prevista dall'articolo 32-quater del D.L. n. 124 del 2019 (DL Fiscale) in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

- ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Il comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Il comma 2 introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), consentendo agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel

domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, DL Cura Italia, è anticipato all'11 maggio 2020, ovvero il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente decreto.

Art. 30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del DL Cura Italia, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il comma 2 dispone che con decreto del MISE di concerto con il MEF da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del DL Cura Italia sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Il comma 1 reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria, alla Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e in ambito doganale.

Il comma 2 abroga la norma precedente recata dall'articolo 70 del DL Cura Italia.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, anche in relazione del riconoscimento quale ufficiali di polizia tributaria ai sensi della normativa ivi prevista.

Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

La norma è finalizzata a riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali (adottati in attuazione delle circolari del Ministero della salute e finalizzati ad incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive) la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti COVID, parametrata ai maggiori costi

sostenuti da tali strutture; ciò in quanto si tratta di strutture che, nell'attuale stato emergenziale, partecipano direttamente alla gestione della rete assistenziale e che, allo scopo hanno allestito reparti destinati all'urgenza e hanno in carico pazienti COVID 19.

In particolare, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano riconoscere tale nuova funzione assistenziale che gli erogatori stanno garantendo previa sospensione delle attività di cura ordinarie e riprogrammazione e riconversione dei reparti per accogliere i pazienti COVID. Il riconoscimento della funzione ai fini della remunerazione avviene in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti con le stesse strutture e secondo le finalità emergenziali previste dai citati piani.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1.

Art. 33 (*Proroga organi e rendiconti*)

Il comma 1 prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), con esclusione di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle Società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.

In particolare, il termine fissato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della *prorogatio*, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del Codice civile.

Il comma 2 è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

Il comma 3 modifica gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, inserendo i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e-bis, facendoli rientrare nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzabile è quella del campionamento.

Art. 34 (*Divieto di cumulo pensioni e redditi*)

La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui all'articolo 44 del DL Cura Italia, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Art. 35 (Pin Inps)

La disposizione consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

6. Capo V - Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Si prevede lo spostamento all'11 maggio del termine fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del DL Cura Italia concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 dell'art. 83.

La previsione di cui al comma 2 risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare.

Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga ulteriormente dal 16 aprile al 3 maggio la sospensione dei termini, ma con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi, con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare.

Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

La misura proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del DL Cura Italia.

Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle PA, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

7. Capo VI - Disposizioni in materia di salute e di lavoro

Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

La norma, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa gli effetti economici relativi all' Accordo Collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la

medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6).

Il comma 2 prevede altresì che gli effetti della norma cessano se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'ACN relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta per la parte normativa non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza.

Il comma 3 specifica che tali misure economiche vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio.

Il comma 4 attribuisce ai medici l'onere di dotarsi di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di DPI idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

Il comma 5 prevede che le Regioni possono impegnare il 20% dei fondi ripartiti per l'acquisto e la fornitura ai

medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente ove necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto.

Art. 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

La norma risponde all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo introduce, per tutte le nuove pratiche nell'ambito dell'emergenza, una procedura di autorizzazione semplificata che prevede una comunicazione agli organi competenti di avvio dell'attività (e non di comunicazione preventiva), fermo restando il rispetto delle disposizioni sostanziali del d.lgs. 230/95 in materia di tutela dei lavoratori e del pubblico, che si sostanzia nell'obbligo di corredare detta comunicazione con le specifiche valutazioni e indicazioni di radioprotezione dell'esperto qualificato.

Il comma 2 stabilisce che l'utilizzo e il movimento all'interno delle strutture di attrezzature mobili nell'ambito di pratiche per le quali la comunicazione preventiva sia già stata fatta non è soggetto a nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, agli organi competenti, ma solo al benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

Il comma 3 conferma la piena validità delle disposizioni del d.lgs. 187/2000 sulla protezione del paziente dalle esposizioni a fini medici delle radiazioni ionizzanti. Il d.lgs. 187/2000 attiene in particolare all'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione per le esposizioni mediche, e non presenta profili di criticità in relazione all'emergenza.

Il comma 4, infine, limita la validità dei primi due commi alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

La norma è volta a semplificare l'articolo 17 del DL Cura Italia al fine di meglio definirne l'ambito di applicazione, con specifico ed esclusivo riferimento al settore dei medicinali - di diretta competenza dell'AIFA - escludendo dalla portata normativa il settore dei dispositivi medici.

Inoltre, fermo restando il limite temporale dello stato d'emergenza per cui opera la norma in esame, le modifiche sono, altresì, finalizzate a disciplinare il c.d. programma di uso terapeutico, quale impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, mantenendo invece, disciplinato dal regime ordinario già vigente, l'uso terapeutico nominale per singolo paziente.

Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)

L'articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del DL Cura Italia anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Per le ragioni legate all'emergenza, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni sia nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

In particolare, il commissario si occuperà di collaborare all'azione di potenziamento della rete delle strutture ospedaliere e territoriali, monitorando le iniziative regionali e fornendo il relativo supporto tecnico operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile alle regioni, in raccordo con l'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2. Sarà compito del commissario verificare l'andamento dei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1 ° marzo 2020.

Inoltre, il commissario verificherà l'attuazione tempestiva delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto Cura Italia nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14. Il commissario, altresì, si occuperà del coordinamento delle stesse attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa utile assunta dal Ministro della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Restano in ogni caso fermi i poteri di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza della Protezione civile n. 630/2020, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Art. 43 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene disposizioni finanziarie.

Art. 44 (*Entrata in vigore*)

L'articolo prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dispone la presentazione dello stesso alle Camere per la conversione in legge.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS